Parlamento europeo
2024-2029

TESTI APPROVATI

P10_TA(2025)0227

Il ruolo della semplicità delle norme fiscali e della frammentazione fiscale nella competitività europea

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2025 sul ruolo della semplicità delle norme fiscali e della frammentazione fiscale nella competitività europea (2024/2118(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 4 e gli articoli da 63 a 66 relativi ai principi del mercato interno e della libera circolazione di merci, servizi, capitali e persone, nonché gli articoli 113, 114 e 115,

– vista la direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi[1] (direttiva sugli interessi e i canoni),

– vista la direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi[2] (direttiva sulle società madri e figlie),

– vista la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale [15 %] per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione[3], che rappresenta il contributo dell'UE al coordinamento internazionale in materia di imposizione fiscale,

1 GU L 157 del 26.6.2003, pag. 49, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/49/oj.
2 GU L 345 del 29.12.2011, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/96/oj.
3 GU L 328 del 22.12.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2523/oj.

– visti gli sviluppi in corso relativi alla soluzione a due pilastri dell'UE per affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia,

– viste le relazioni finali dell'ottobre 2015 pubblicate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) sul progetto dell'OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS),

– visti le relazioni sui programmi del primo e del secondo pilastro, adottate dal quadro inclusivo OCSE/G20 il 14 ottobre 2020, e i risultati dell'analisi economica e della valutazione d'impatto dell'OCSE, del 12 ottobre 2020, dal titolo "Tax Challenges Arising from Digitalisation – Economic Impact Assessment" (Le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione – Valutazione dell'impatto economico),

– vista la dichiarazione del quadro inclusivo OCSE/G20 sulla BEPS, dell'8 ottobre 2021, dal titolo "A Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy" (Una soluzione a due pilastri per affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia),

– viste le norme tipo del secondo pilastro del quadro inclusivo OCSE/G20 sulla BEPS, del 20 dicembre 2021, per l'attuazione a livello nazionale di un'imposta minima globale del 15 %,

– vista la legge statunitense 117-169 del 16 agosto 2022, nota come "legge sulla riduzione dell'inflazione",

– viste la dichiarazione dei leader del G20 di Rio de Janeiro, del 19 novembre 2024, e la dichiarazione ministeriale del G20 di Rio de Janeiro sulla cooperazione fiscale internazionale, del 25 luglio 2024,

– vista la risoluzione 79/235 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 24 dicembre 2024, sulla promozione di una cooperazione fiscale internazionale inclusiva ed efficace in seno alle Nazioni Unite,

– vista la comunicazione della Commissione, del 15 luglio 2020, dal titolo "Piano d'azione per una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa" (COM(2020)0312),

– vista la comunicazione della Commissione, del 18 maggio 2021, dal titolo "Tassazione delle imprese per il XXI secolo" (COM(2021)0251),

– vista la proposta di direttiva del Consiglio intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali nell'Unione, presentata dalla Commissione il

22 dicembre 2021 (COM(2021)0823), nonché la posizione del Parlamento del 19 maggio 2022 su tale proposta[1],

– visto lo studio della Commissione, del gennaio 2022, dal titolo "Tax compliance costs for SMEs: An update and a complement – Final report" (I costi di adempimento fiscale per le PMI: aggiornamento e integrazione – Relazione finale)[2],

– vista la proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme sull'introduzione di un'agevolazione per ridurre la distorsione a favore del debito rispetto al capitale e sulla limitazione della deducibilità degli interessi ai fini dell'imposta sul reddito delle società, presentata dalla Commissione l'11 maggio 2022 (COM(2022)0216),

– vista la proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale, presentata dalla Commissione l'8 dicembre 2022 (COM(2022)0701)

– vista la proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda gli accordi di cooperazione amministrativa in materia di IVA necessari per l'era digitale, presentata dalla Commissione l'8 dicembre 2022 (COM(2022)0703),

– vista la proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativamente al certificato elettronico di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, presentata dalla Commissione l'8 luglio 2024 (COM(2024)0278),

– visto l'accordo raggiunto dal Consiglio il 5 novembre 2024 sul pacchetto "L'IVA nell'era digitale",

– vista la direttiva (UE) 2025/50 del Consiglio, del 10 dicembre 2024, relativa a un'esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso (FASTER)[3],

1 GU C 479 del 16.12.2022, pag. 89.

2 Commissione europea, Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI, direzione generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI, KPMG, VVA, A. Di Legge *et al.*, Tax compliance costs for SMEs: An update and a complement – Final report (I costi di adempimento fiscale per le PMI: aggiornamento e integrazione – Relazione finale), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2022, https://data.europa.eu/doi/10.2873/180570.

3 GU L, 2025/50, 10.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/50/oj.

– vista la proposta di direttiva del Consiglio su Imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi (BEFIT), presentata dalla Commissione il 12 settembre 2023 (COM(2023)0532),

– vista la proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un sistema fiscale basato sulle norme della sede centrale per le microimprese e le piccole e medie imprese e modifica la direttiva 2011/16/UE, presentata dalla Commissione il 12 settembre 2023 (COM(2023)0528),

– vista la proposta di direttiva del Consiglio sui prezzi di trasferimento, presentata dalla Commissione il 12 settembre 2023 (COM(2023)0529),

– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 17 e 18 aprile 2024 relative a un nuovo patto per la competitività europea,

– viste le conclusioni del Consiglio del 24 maggio 2024, dal titolo "Un mercato unico a vantaggio di tutti",

– vista la dichiarazione di Budapest del Consiglio europeo sul nuovo patto per la competitività europea, adottata l'8 novembre 2024,

– viste le conclusioni del Consiglio dell'11 marzo 2025 su un programma di semplificazione e riordino fiscali che contribuisca alla competitività dell'UE,

– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 20 marzo 2025 relative alla competitività, in particolare alla semplificazione e alla riduzione degli oneri normativi e amministrativi,

– vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2022 sull'attuazione della sesta direttiva IVA: cosa manca per ridurre il divario dell'IVA nell'UE?[1],

– vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2021 sulla riforma della strategia dell'UE sulle pratiche fiscali dannose (compresa la riforma del gruppo "Codice di condotta")[2],

– vista la sua risoluzione del 15 febbraio 2022 sull'impatto delle riforme fiscali nazionali sull'economia dell'UE[3],

– vista la sua risoluzione del 10 marzo 2022 su un quadro europeo in materia di ritenuta alla fonte[4], nella quale il Parlamento chiede l'istituzione di un quadro standardizzato in materia di ritenuta alla fonte,

1 GU C 342 del 6.9.2022, pag. 88.
2 GU C 132 del 24.3.2022, pag. 167.
3 GU C 342 del 6.9.2022, pag. 14.
4 GU C 347 del 9.9.2022, pag. 172.

– vista la sua risoluzione del 4 ottobre 2022 sull'impatto delle nuove tecnologie sulla tassazione: cripto-attività e blockchain[1],

– vista la sua risoluzione del 10 marzo 2022 recante raccomandazioni alla Commissione su una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa (seguito dato dal Parlamento europeo al piano d'azione della Commissione di luglio e alle sue 25 iniziative nel settore dell'IVA, delle imprese e della tassazione individuale)[2],

– vista la sua risoluzione del 4 maggio 2022 sul seguito da dare alle conclusioni della Conferenza sul futuro dell'Europa[3],

– visto lo studio del Centro comune di ricerca della Commissione, del 19 aprile 2022, dal titolo "Local taxes on economic activity in municipalities in EU Member States" (Imposte locali sulle attività economiche nei comuni degli Stati membri dell'UE),

– vista la sua risoluzione del 15 giugno 2023 sugli insegnamenti tratti dai Pandora Papers e da altre rivelazioni[4], nella quale il Parlamento ha chiesto un miglioramento della comunicazione e della condivisione delle informazioni,

– vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2023 su un'ulteriore riforma delle norme in materia di tassazione delle imprese[5],

– vista la relazione del 9 maggio 2022 sul risultato finale della Conferenza sul futuro dell'Europa[6],

– vista la relazione di Enrico Letta, dell'aprile 2024, dal titolo "Much more than a market" (Molto più di un mercato)[7],

1 GU C 132 del 14.4.2023, pag. 15.
2 GU C 347 del 9.9.2022, pag. 211.
3 GU C 465 del 6.12.2022, pag. 109.
4 GU C, C/2024/492, 23.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/492/oj.
5 GU C, C/2024/4165, 2.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4165/oj.
6 Consiglio dell'Unione europea, segretariato generale del Consiglio, Conferenza sul futuro dell'Europa – Relazione sul risultato finale – Maggio 2022, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2022, https://data.europa.eu/doi/10.2860/637445.
7 E. Letta, Much more than a market – Speed, Security and Solidarity, Empowering the Single Market to deliver a sustainable future and prosperity for all EU Citizens (Molto più di un mercato – Rapidità, sicurezza e solidarietà: rafforzare il mercato unico per garantire a tutti i cittadini dell'UE un futuro sostenibile e prosperità), aprile 2024.

– vista la relazione di Mario Draghi, del 9 settembre 2024, dal titolo "The future of European competitiveness" (Il futuro della competitività europea)[1],

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A10-0155/2025),

A. considerando che politiche fiscali efficaci, eque ed efficienti svolgono un ruolo fondamentale nella promozione di una crescita sostenibile a lungo termine e di società inclusive;

B. considerando che nel 2023 gli Stati membri dell'UE hanno riscosso imposte per un totale di 6 712 miliardi di EUR (compresi i contributi sociali effettivi obbligatori), dato che rappresenta un aumento del 4,7 % rispetto al 2022[2];

C. considerando che l'UE si trova ad affrontare una notevole carenza di investimenti; che colmare tale carenza è fondamentale per garantire una crescita economica sostenibile, aumentare la competitività e conseguire gli obiettivi dell'UE in materia di transizione verde e digitale;

D. considerando che nel 2023 la pressione fiscale (ossia il gettito fiscale complessivo in percentuale del PIL) nell'UE si attestava al 39,0 %, percentuale che registra una leggera diminuzione rispetto al 2022[3], ma che rimane notevolmente elevata;

E. considerando che, secondo le stime, il gettito fiscale non riscosso a livello mondiale ammonta a circa 500 miliardi di EUR, di cui circa 100 miliardi di EUR non sono riscossi nell'UE; che i casi di inosservanza degli obblighi fiscali e le strategie di pianificazione fiscale aggressiva incidono sulle entrate supplementari; che tali perdite privano gli Stati membri di finanziamenti pubblici essenziali;

F. considerando che nel 2023 il rapporto tra gettito IVA e PIL era pari al 7,1 % del PIL dell'UE e al 18,3 % del totale delle entrate pubbliche[4];

1 M. Draghi, The future of European competitiveness (Il futuro della competitività europea), 9 settembre 2024.

2 Commissione europea, "Data on Taxation Trends" (Dati sulle tendenze in ambito fiscale), ultimo aggiornamento del 10 marzo 2025.

3 ibid.

4 ibid.

G. considerando che, secondo la Commissione[1], nel 2022 il solo ammanco di gettito IVA dell'UE ammontava a 89,3 miliardi di EUR, ossia circa il 7 % del gettito IVA totale atteso; che, secondo le stime, un quarto dell'ammanco di gettito IVA è direttamente riconducibile a frodi in materia di IVA[2];

H. considerando che gli Stati membri differiscono tra loro per quanto riguarda il ricorso all'imposizione fiscale, le imposte che essi applicano per riscuotere tali entrate e le modalità con cui hanno modificato la propria struttura dell'imposizione fiscale nell'ultimo decennio[3];

I. considerando che i costi di adempimento fiscale rappresentano un onere finanziario aggiuntivo per le imprese, che va ad aggiungersi agli oneri fiscali stessi, distogliendo tempo e risorse da altre opportunità di investimento;

J. considerando che, secondo le stime, i costi di adempimento fiscale nei 27 Stati membri dell'UE e nel Regno Unito ammontano in totale a 204 miliardi di EUR, vale a dire all'1,3 % del loro PIL complessivo; considerando che le microimprese sostengono la stragrande maggioranza di tali costi (87 %), seguite dalle piccole imprese (10 %), il che comporta un onere amministrativo sproporzionato per le imprese più piccole[4];

1 Commissione europea, direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale, Center for Social and Economic Research (CASE), Oxford Economics, Syntesia, Bonch-Osmolovskiy, M. et al., VAT gap in the EU – 2024 report (Divario dell'IVA nell'UE – Relazione 2024), G. Poniatowski (a cura di),Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2024, https://data.europa.eu/doi/10.2778/2476549.

2 Commissione europea, "Questions and Answers: VAT Gap 2022 report" (Domande e risposte: relazione 2022 sul divario dell'IVA), sito web della Commissione europea, 8 dicembre 2022, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_7519.

3 Commissione europea, direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale, Annual report on taxation 2024 – Review of taxation policies in the European Union (Relazione annuale sull'imposizione fiscale 2024 – Revisione delle politiche fiscali nell'Unione europea), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2024, https://data.europa.eu/doi/10.2778/10846.

4 Commissione europea, Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI, direzione generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI, KPMG, VVA, A. Di Legge *et al.*, Tax compliance costs for SMEs – An update and a complement – Final report (Costi di adempimento fiscale per le PMI – Aggiornamento e integrazione – Relazione finale), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2022, https://data.europa.eu/doi/10.2873/180570.

K. considerando che gli Stati membri si trovano ad affrontare importanti sfide che potrebbero incidere sul loro gettito fiscale e sulla loro struttura dell'imposizione fiscale, quali notevoli cambiamenti demografici, i cambiamenti climatici, la digitalizzazione e l'automazione;

L. considerando che, conformemente ai trattati, l'imposizione fiscale è una competenza che spetta in primo luogo agli Stati membri;

M. considerando che l'aumento della mobilità dei capitali, unitamente alle tendenze più ampie della globalizzazione e della digitalizzazione emerse negli ultimi decenni, hanno avuto l'effetto involontario di ridurre progressivamente la capacità dei singoli paesi di garantire l'efficacia delle rispettive politiche fiscali;

N. considerando che, secondo le stime di uno studio della Commissione del 2022, nel 2019 le imprese negli allora 28 Stati membri dell'UE hanno sostenuto in media un costo annuo di adempimento fiscale pari all'1,9 % del loro fatturato; che le imprese ritenevano che, tra le varie imposte, l'IVA e l'imposta sulle società fossero quelle con l'onere di adempimento più gravoso;

O. considerando che, nella sua relazione approfondita sulla situazione economica dell'UE, Mario Draghi ha messo in guarda dal calo della produttività e dalla perdita di competitività dell'UE, affermando che, senza un intervento deciso, l'UE dovrà far fronte a un "declino lento e agonizzante", e ha altresì sottolineato la necessità di coordinare le politiche, ad esempio eliminando le barriere superflue e riducendo gli ostacoli burocratici connessi all'imposizione fiscale;

P. considerando che la frammentazione e la concezione eccessivamente complessa della politica fiscale creano vari ostacoli alle imprese e ai cittadini nel mercato unico, quali l'incertezza giuridica, gli oneri burocratici, il rischio di doppia imposizione e difficoltà nella richiesta dei rimborsi d'imposta; che tali ostacoli scoraggiano l'attività economica transfrontaliera nel mercato unico e creano rischi per le autorità fiscali, quali la doppia non imposizione e situazioni di arbitraggio fiscale; che, nella sua relazione approfondita, Mario Draghi ha altresì evidenziato la necessità di "eliminare gli ostacoli fiscali agli investimenti transfrontalieri nell'UE" al fine di ridurre la frammentazione del mercato dei capitali e ha sottolineato che "i cittadini dell'UE dovrebbero poter investire in altri Stati membri senza procedure fiscali complesse che, di fatto, si traducono in una doppia imposizione";

Q. considerando che, nella sua relazione, Enrico Letta ha sottolineato che la frammentazione fiscale rimane una delle principali barriere per le imprese dell'UE, segnatamente per le piccole e medie imprese (PMI), e che un migliore allineamento mediante la cooperazione su un quadro fiscale dell'UE è essenziale per agevolare la libera

circolazione di lavoratori, beni e servizi, nonché per sostenere la crescita e gli investimenti privati[1]; che un'imposizione solida ed equa è fondamentale per generare le entrate necessarie per investire nei servizi di interesse generale e provvedere al loro mantenimento in tutte le regioni dell'UE;

Imposizione fiscale e contesto imprenditoriale

1. sottolinea che la semplicità e la prevedibilità delle norme fiscali dovrebbero agevolare i contribuenti nel versamento delle imposte, nonché la gestione e la riscossione delle entrate da parte dei governi; evidenzia la necessità di creare un'Unione che favorisca la conformità e sostenga le imprese, nella quale i settori produttivi possano essere competitivi e prosperare e i lavoratori possano percepire una retribuzione equa, sostenendo nel contempo la duplice transizione; sottolinea che norme fiscali eccessivamente complesse rischiano di scoraggiare gli investimenti, osservando altresì che la concezione della politica fiscale dovrebbe evitare di falsare il processo decisionale degli attori economici;

2. esprime profonda preoccupazione per la minaccia alla sovranità fiscale dell'UE lanciata dal presidente degli Stati Uniti nelle sue dichiarazioni del 2 aprile 2025 in relazione all'IVA negli Stati membri dell'UE, intesa a giustificare l'imposizione di dazi sui prodotti provenienti dall'UE importati negli Stati Uniti; sottolinea che le guerre commerciali danneggiano le imprese ed esorta la Commissione e gli Stati membri a limitare l'instabilità del commercio che ne deriverebbe, nonché a consultare i portatori di interessi europei quando saranno prese decisioni sulle misure di risposta a tali dazi;

3. sottolinea che, come indicato nella relazione Draghi, la divergenza delle norme fiscali nei vari Stati membri dell'UE rappresenta un notevole ostacolo alla realizzazione di un autentico mercato unico; prende atto che il quadro fiscale dell'UE deve rispettare rigorosamente i principi di sussidiarietà, proporzionalità e cooperazione al fine di ridurre i costi di conformità per le imprese; evidenzia che gli Stati membri hanno il diritto di adattare i loro sistemi fiscali alle esigenze nazionali specifiche, rispettando nel contempo norme comuni e coordinando gli sforzi intesi a combattere l'evasione e le frodi fiscali, garantire lo scambio tempestivo di informazioni e promuovere condizioni di parità; ritiene che tali risultati possano essere conseguiti, in particolare, trovando il giusto

[1] E. Letta, Much more than a market – Speed, Security and Solidarity, Empowering the Single Market to deliver a sustainable future and prosperity for all EU Citizens (Molto più di un mercato – Rapidità, sicurezza e solidarietà: rafforzare il mercato unico per garantire a tutti i cittadini dell'UE un futuro sostenibile e prosperità), aprile 2024, pag. 91,111.

equilibrio tra il rispetto delle competenze nazionali e la garanzia di un'interpretazione coerente;

4. sottolinea che, oltre che mediante sforzi di armonizzazione, è possibile compiere notevoli progressi nella semplificazione dell'adempimento degli obblighi fiscali e nell'eliminazione degli ostacoli amministrativi nel mercato interno anche tramite strumenti di attuazione comuni quali, ad esempio, modelli standardizzati per la raccolta e la comunicazione dei dati e orientamenti della Commissione, nonché attraverso il dialogo e lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri;

5. osserva che le imprese dell'UE, in particolare le PMI, sono uno dei principali motori della crescita economica e della creazione di posti di lavoro in tutto il continente; ricorda che le PMI si trovano ad affrontare notevoli difficoltà in ambito fiscale a causa della complessità delle normative e della frammentazione dei sistemi fiscali, che impongono loro oneri amministrativi gravosi e costi di conformità elevati – pari, questi ultimi, secondo le stime, a circa il 30 % delle imposte versate nel caso delle PMI, contro il 2 % circa nel caso delle grandi imprese – che ne ostacolano la crescita e l'innovazione; esorta la Commissione a valutare l'impatto delle proposte attuali e future sulle PMI e a esaminare soluzioni che semplifichino le procedure fiscali e riducano i costi di conformità, in stretta collaborazione con le autorità fiscali nazionali; invita inoltre la Commissione a valutare le ragioni per cui la proposta di direttiva che istituisce un sistema fiscale basato sulle norme della sede centrale per le PMI ha ricevuto scarso sostegno in seno al Consiglio e chiede progressi concreti e soluzioni fattibili per avanzare in tal senso; chiede che sia messo a punto un pacchetto di strumenti completo e di facile utilizzo per le PMI e le start-up, che comprenda orientamenti, modelli e opzioni di dichiarazione automatizzata per l'IVA, l'imposta sulle società, le retribuzioni e altri adempimenti, e che tali strumenti siano disponibili a titolo gratuito e aggiornati periodicamente;

6. prende atto della relazione Draghi sulle proposte di imposizione per settori, in particolare le raccomandazioni volte a ridurre il costo del consumo di energia elettrica senza compromettere la competitività dell'UE, scoraggiare gli investimenti, danneggiare la creazione di posti di lavoro o indebolire la fiducia delle imprese; riconosce a tale riguardo le riflessioni informali dei ministri delle Finanze dell'UE del gennaio 2025 sugli elevati prezzi dell'energia e sulla priorità attribuita a tale tematica; tiene conto dei lavori in corso nell'ambito della revisione della direttiva sulla tassazione dei prodotti

energetici[1], sottolineando l'importanza di bilanciare gli ambiziosi obiettivi climatici, le attuali realtà economiche, i prezzi elevati dell'energia e le esigenze di connettività;

Competitività e crescita economica

7. evidenzia che la competitività è un termine ampio che si riferisce a un tasso di produttività capace di guidare la crescita sostenibile e, di conseguenza, redditi e benessere per tutti; sottolinea che un'economia competitiva non è meramente favorevole alle imprese, ma è piuttosto un'economia che offre elevati livelli di occupazione e benessere sociale, capacità di innovazione, adeguate opportunità e infrastrutture educative come pure solide istituzioni e norme in materia di Stato di diritto; riconosce che un'imposizione efficiente ed efficace, che comprende misure volte a frenare la concorrenza fiscale dannosa e una corsa al ribasso in termini di aliquote d'imposta, è fondamentale per generare le risorse pubbliche necessarie per investimenti pubblici e privati sostenuti che rafforzeranno la competitività, la coesione sociale ed economica e la crescita dell'UE;

8. accoglie con favore le conclusioni del Consiglio europeo sul nuovo patto per la competitività europea; deplora, a tale proposito, il fatto che ai fini del miglioramento della competitività dell'Europa non sia stato contemplato il settore dell'imposizione fiscale; chiede una migliore cooperazione in materia fiscale all'interno dell'UE, che riduca la frammentazione e la complessità e, nel contempo, promuova una maggiore cooperazione e fiducia tra gli Stati membri, dal momento che ciò è essenziale per rafforzare la competitività dell'economia europea;

9. invita la Commissione e gli Stati membri a concordare un approccio coordinato per migliorare la trasparenza della spesa fiscale pubblica, al fine di garantire che essa produca gli obiettivi strategici auspicati in conformità agli obiettivi e alle priorità comuni dell'UE in modo efficace sotto il profilo dei costi, non abbia effetti imprevisti o negativi sul mercato interno e non offra opportunità di evasione fiscale e pianificazione fiscale aggressiva;

10. accoglie con favore le conclusioni del Consiglio su un programma di semplificazione e riordino fiscali; sottolinea che in futuro le iniziative dell'UE in materia di imposizione fiscale dovrebbero concentrarsi in modo prioritario sulla semplificazione amministrativa e sull'eliminazione (se del caso) delle norme fiscali che si sovrappongono, aumentando la chiarezza e razionalizzando l'applicazione delle norme fiscali nonché affrontando le divergenze o

[1] Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/96/oj).

le inefficienze individuate che possono condizionare il funzionamento del mercato unico; sottolinea che la Commissione dovrebbe facilitare e incoraggiare una cooperazione più solida tra gli Stati membri e le amministrazioni fiscali nazionali per consentire un'interpretazione più coerente della legislazione in materia di imposte dirette e indirette;

11. prende atto della ricerca condotta dal Centro comune di ricerca nel 2022, secondo cui le entrate destinate ai bilanci locali provenienti dalle imposte sulle attività economiche locali possono fungere da incentivo per i comuni, per agire a livello locale e stimolare le attività economiche locali; invita la Commissione, a tale proposito, a intensificare tale ricerca e a impegnarsi in un esercizio di apprendimento reciproco con gli Stati membri per incoraggiare i comuni a prendersi cura delle loro imprese, liberando in tal modo il potenziale inutilizzato per una maggiore crescita economica in tutta l'UE;

12. sottolinea che incentivi fiscali ben concepiti e giustificati con sostanza economica e benefici socioeconomici possono sostenere attività economiche che promuovono obiettivi pubblici, comprese le zone periferiche e altrimenti svantaggiate a livello geografico nell'UE; osserva che gli incentivi fiscali non solo dovrebbero rispettare i trattati e i vincoli relativi al margine di bilancio, ma dovrebbero anche impedire la frammentazione del mercato interno, e chiede una serie di strumenti che garantiscano il dialogo, la trasparenza e il coordinamento tra gli Stati membri in materia di incentivi fiscali; accoglie con favore l'intenzione della Commissione di pubblicare orientamenti non vincolanti sugli incentivi fiscali, chiede un ulteriore studio sugli effetti dell'attuazione delle norme dell'OCSE sul secondo pilastro in materia di incentivi fiscali e formula raccomandazioni per garantire la loro efficacia nel quadro del secondo pilastro; sottolinea l'importanza di garantire che gli incentivi fiscali rimangano coerenti con il quadro dell'UE in materia di aiuti di Stato; ricorda gli impegni assunti dall'UE in materia di cambiamenti climatici come pure il costante sostegno del Parlamento a tali obiettivi ed esorta la Commissione e gli Stati membri a coordinare gli sforzi e a prendere in considerazione i potenziali vantaggi degli incentivi fiscali per gli investimenti verdi;

13. ricorda che diverse iniziative legislative nel settore dell'imposizione fiscale non stanno compiendo progressi; sottolinea, a tale proposito, la necessità di garantire prevedibilità e certezza del diritto alle imprese dell'UE; prende atto dei chiarimenti della Commissione relativi a quali iniziative debbano essere ritirate nel settore fiscale;

Semplificazione fiscale e digitalizzazione

14. ricorda la priorità della Commissione di garantire la semplificazione per le imprese in tutti i settori di intervento, compresa l'imposizione

fiscale nell'ambito delle sue competenze, al fine di ridurre gli obblighi di comunicazione di almeno il 25 % (e di almeno il 35 % per le PMI); invita a tale proposito la Commissione a effettuare sistematicamente, in un dialogo ravvicinato e costante con gli Stati membri, valutazioni d'impatto ex ante di tutte le nuove proposte legislative in materia fiscale, nonché controlli della competitività delle misure attuali, al fine di quantificare la riduzione prevista degli oneri amministrativi e di garantire che le nuove norme siano in linea con gli obiettivi di crescita economica dell'UE e con quelli della transizione verde e digitale;

15. esorta la Commissione a individuare ed eliminare tutti i casi di duplicazione delle comunicazioni e a istituire un sistema per un'efficiente condivisione dei dati tra le amministrazioni fiscali, esonerando in tal modo i contribuenti dai duplici obblighi di comunicazione; osserva che in tale contesto si potrebbero ottenere semplici vantaggi, ad esempio modificando la direttiva (UE) 2021/2101[1] sulla comunicazione pubblica paese per paese per garantire l'equivalenza delle norme dell'UE con la norma di comunicazione 207 della Global Reporting Initiative; invita la Commissione a valutare nel merito tale equivalenza;

16. invita la Commissione e gli Stati membri a razionalizzare gli obblighi fiscali per l'industria della difesa, ampliando e semplificando le esenzioni IVA per gli appalti nel contesto delle iniziative congiunte dell'UE in materia di difesa;

17. chiede l'istituzione di un centro di dati fiscali dell'UE per migliorare lo scambio automatico di informazioni fiscali e ridurre gli oneri amministrativi; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a basarsi sugli strumenti esistenti, quali il sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES) e il sistema informatizzato di controllo dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS), e a valutare la possibilità di estenderne l'applicazione a settori quali l'imposizione diretta; sottolinea che tale centro dovrebbe consentire un'analisi congiunta delle informazioni pertinenti per il processo di controllo dell'imposizione fiscale con una componente transfrontaliera, evitare duplicazioni e fungere da punto di accesso unico per le amministrazioni fiscali in tutta l'UE;

18. evidenzia il ruolo fondamentale della fatturazione elettronica nel migliorare la trasparenza, ridurre gli oneri amministrativi e consentire l'uso pratico ed efficiente dei dati comunicati;

[1] Direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (GU L 429 del 1.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2021/2101/oj).

19. ricorda che, in assenza di una solida comunicazione, le amministrazioni fiscali non disporrebbero delle informazioni di base necessarie per individuare le pratiche fiscali abusive, indagare su di esse e prevenirle; sottolinea che l'accesso a dati fiscali aggiornati e completi è essenziale per salvaguardare l'equità dei sistemi fiscali e proteggere le entrate pubbliche;

20. riconosce che, per giustificare i costi di conformità agli obblighi di comunicazione, sono necessarie amministrazioni fiscali efficienti e con risorse adeguate, dotate di personale adeguatamente formato e di moderne infrastrutture digitali; sottolinea la necessità di investire nella capacità delle autorità fiscali per garantire che gli obblighi di comunicazione esistenti siano sfruttati appieno;

21. rammenta che la semplicità, la stabilità e la prevedibilità delle norme fiscali sono essenziali per un'economia competitiva e contribuiranno alla creazione di posti di lavoro e alla crescita economica; invita la Commissione a formulare raccomandazioni per un sistema fiscale semplificato e competitivo al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese e i cittadini, ove ritenuto opportuno, ad esempio razionalizzando l'uso del codice di identificazione fiscale in tutti gli Stati membri e nel settore degli incentivi fiscali; constata che la certezza fiscale e la semplificazione delle procedure di rimborso e delle detrazioni sono soluzioni fondamentali per ridurre gli oneri amministrativi, in particolare per le PMI;

22. rileva l'importanza della semplificazione fiscale in tutti i settori; sottolinea la necessità di aumentare la partecipazione degli investitori al dettaglio ai mercati dei capitali semplificando le procedure di dichiarazione fiscale per i conti di risparmio e di investimento, in particolare quando tali conti sono accompagnati da incentivi fiscali; prende inoltre atto dei progetti pilota della Commissione sulla conformità cooperativa per le imprese, che mirano a ridurre gli audit e a migliorare la risoluzione delle controversie per le imprese che rispettano rigorose norme di conformità;

23. sottolinea il potenziale della digitalizzazione, in particolare dell'intelligenza artificiale (IA), quale strumento per ridurre gli oneri amministrativi e i costi di conformità per le imprese, in particolare le PMI, e per sostenere l'individuazione delle frodi in materia di IVA, pur mantenendo un elemento umano per i controlli di qualità e per far sì che vi siano garanzie contro i rischi di discriminazione; osserva che la digitalizzazione può anche migliorare l'amministrazione fiscale pubblica, a condizione che siano garantite la trasparenza e una sufficiente supervisione del processo decisionale automatizzato in materia fiscale; esorta la Commissione e gli Stati membri a far avanzare la digitalizzazione e la semplificazione dell'amministrazione fiscale, rafforzando nel contempo la cooperazione, il coordinamento

e lo scambio di buone prassi e di know-how tra le autorità nazionali, in un contesto in cui la Commissione funge da facilitatore;

24. sottolinea che gli Stati membri dovrebbero stanziare risorse umane e finanziarie adeguate per l'attuazione di un'eventuale nuova legislazione fiscale e la modernizzazione delle amministrazioni fiscali, in particolare investendo in personale, formazione, sistemi informatici integrati e interoperabili e consultazioni con il settore privato; invita la Commissione a rafforzare il suo sostegno attraverso il programma Fiscalis e a valutare un apposito programma di finanziamento dell'UE per sostenere ulteriormente tali investimenti;

25. invita la Commissione a valutare e semplificare, entro i limiti delle sue competenze e in ravvicinato e costante dialogo con gli Stati membri, il quadro attuale in materia di IVA, a ridurre gli oneri amministrativi, anche per le imprese e le organizzazioni comunitarie, a rafforzare la competitività, nonché a ridurre il divario tra il gettito previsto e l'importo effettivamente riscosso (divario dell'IVA); ribadisce il suo invito a introdurre un sistema dell'IVA semplificato e rinnovato, che stabilisca limiti alle esenzioni e alle aliquote non standard, volto a promuovere una concorrenza equa, a ridurre i costi di conformità e migliorare la conformità volontaria; prende atto del pacchetto sull'IVA nell'era digitale e invita la Commissione a pubblicare orientamenti chiari e coerenti per sostenere un'agevole attuazione della direttiva (UE) 2025/516[1], in particolare per quanto riguarda l'introduzione dell'obbligo di comunicazione digitale dell'UE; sottolinea che il divario di conformità alle norme sull'IVA varia notevolmente tra gli Stati membri e accoglie con favore il pacchetto sull'IVA nell'era digitale quale strumento per migliorare la trasparenza e ridurre le frodi; sollecita un'attuazione coordinata a livello nazionale per garantire la coerenza e per far sì che il modello dello sportello unico per l'IVA sia efficiente e di facile utilizzo, in particolare per le PMI; chiede ulteriori riforme per agevolare la registrazione elettronica dell'IVA per le piccole imprese e aumentare la digitalizzazione della riscossione dell'IVA; invita la Commissione a basarsi sullo sportello unico per l'IVA per il commercio elettronico transfrontaliero tra imprese e consumatori (B2C) e a espanderlo, al fine di ridurre gli oneri amministrativi e i costi di conformità;

26. osserva che nell'ultimo decennio vi è stato un netto cambiamento dei comportamenti di acquisto, che hanno registrato durante la pandemia di COVID-19 un'impennata del commercio elettronico che persiste ancora oggi; riconosce che gli acquisti online dovrebbero contribuire a una maggiore conformità in materia di IVA grazie al tracciamento elettronico degli audit; tuttavia, la relazione del 2024

[1] Direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio, dell'11 marzo 2025 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale (GU L, 2025/516, 25.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/516/oj).

della Commissione sul divario dell'IVA sottolinea che la correlazione non è così chiara a causa delle complessità derivanti dalle vendite online; esorta la Commissione a valutare se l'*acquis* in materia di IVA sia adatto allo scopo, data la crescente popolarità del commercio elettronico;

27. chiede un miglioramento della direttiva 2008/9/CE del Consiglio[1]; sottolinea l'importanza di valutare l'integrazione dei rimborsi IVA transfrontalieri nel modello dello sportello unico al fine di semplificare ulteriormente la conformità dell'IVA per le imprese impegnate negli scambi transfrontalieri, garantendo nel contempo l'allineamento agli obblighi IVA esistenti in tutti gli Stati membri;

28. chiede un'applicazione coerente dei concetti chiave e la razionalizzazione delle definizioni per un sistema dell'IVA più efficace, tra cui ad esempio l'applicazione di interpretazioni comuni per un bene "installato e montato" di cui all'articolo 36 della direttiva IVA[2] e l'applicazione coerente delle definizioni di "stabile organizzazione" o di altre tipologie di organizzazione;

29. sottolinea la necessità di un sistema dell'IVA più sostenibile ed equo, con ulteriori considerazioni sulle modalità di utilizzo delle aliquote IVA per conseguire gli obiettivi di sostenibilità; suggerisce alla Commissione di valutare se sia possibile eliminare gli oneri IVA sui beni forniti a titolo gratuito a beneficio sociale e ambientale;

30. osserva che, sebbene le aliquote IVA ridotte abbiano lo scopo legittimo di sostenere gli ampi obiettivi sociali ed economici degli Stati membri, compreso il sostegno ai membri vulnerabili della società e ai minori, la loro applicazione più ampia aumenta l'incertezza giuridica e la complessità del sistema fiscale; sottolinea che, mentre aliquote IVA ridotte possono portare a una diminuzione dei prezzi per il consumatore, questo dipende anche da altri fattori; ritiene pertanto che nel compito di semplificazione saranno utili un riesame e una valutazione periodici di quali aliquote IVA ridotte rimangano necessarie ed efficaci per conseguire gli obiettivi strategici previsti degli Stati membri;

31. ribadisce la posizione del Parlamento sulla proposta di un sistema fiscale basato sulle norme della sede centrale per le PMI, sulla

1 Direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (GU L 44 del 20.2.2008, pag. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/9/oj).

2 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj).

proposta di direttiva "Unshell" e sulla proposta di un'agevolazione per ridurre la distorsione a favore del debito rispetto al capitale (DEBRA);

32. sottolinea che la complessità delle interazioni tra i diversi sistemi fiscali nazionali e le discrepanze tra di essi possono creare condizioni di disparità e avere un effetto negativo sul funzionamento del mercato interno; evidenzia che questo può scoraggiare gli investimenti transfrontalieri, il che può andare a svantaggio in particolare delle PMI e delle imprese puramente nazionali, che non dispongono delle risorse per impegnarsi in complessi regimi di pianificazione fiscale e si trovano pertanto ad affrontare un contesto concorrenziale sleale che non favorisce l'espansione;

33. prende atto dei lavori legati alla proposta "Imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi" (BEFIT); ricorda gli obiettivi della Commissione, nel presentare la proposta BEFIT, di ridurre la complessità delle norme fiscali e i costi di conformità per le imprese dell'UE con operazioni transfrontaliere; prende atto del suo potenziale per ridurre la frammentazione e creare condizioni di parità per le imprese nel mercato interno; sottolinea che qualsiasi iniziativa dell'UE deve apportare un valore aggiunto in senso sia giuridico che economico e chiede un approccio efficace ed equilibrato che vada a beneficio di tutti gli Stati membri, rispetti il principio di sussidiarietà e si allinei in modo coerente all'attuazione delle norme del secondo pilastro dell'OCSE;

Primo e secondo pilastro dell'OCSE e imposizione fiscale internazionale

34. ribadisce il forte impegno dell'UE a favore dell'attuazione dell'approccio a due pilastri del quadro inclusivo dell'OCSE/G20, tenendo conto nel contempo della situazione attuale relativa alle norme del secondo pilastro, compreso il recente ordine esecutivo emesso dal presidente degli Stati Uniti il 20 gennaio 2025, che stabilisce che l'accordo fiscale globale dell'OCSE non ha valore né produce effetti negli Stati Uniti; esorta la Commissione a dare priorità a interventi volti a mantenere e proteggere l'accordo, così da evitare il ritorno a una concorrenza fiscale dannosa a scapito delle entrate pubbliche e degli interessi dell'UE; esorta la Commissione a informare il Parlamento in merito ai piani di emergenza e ad adottare provvedimenti tempestivi e mirati per salvaguardare l'integrità e l'efficacia della direttiva sul secondo pilastro[1], tutelare gli interessi dell'UE e prevenire misure di ritorsione; prende atto

[1] Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione (GU L 328 del 22.12.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2523/oj).

della possibilità di una semplificazione amministrativa nell'attuazione della direttiva sul secondo pilastro;

35. sottolinea che il secondo pilastro dovrebbe garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'UE; accoglie con favore la sua trasposizione nel diritto nazionale; chiede chiarezza giuridica, tenendo conto delle differenze tra le norme del secondo pilastro dell'OCSE e la loro attuazione da parte degli Stati membri, in particolare per quanto concerne le attività di navigazione, per evitare di creare regimi fiscali contrastanti che possono generare confusione; auspica che il processo di negoziazione e pubblicazione degli orientamenti amministrativi sia finalizzato a breve e fornisca la certezza necessaria alle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione del secondo pilastro; si attende ulteriori sviluppi con riferimento ai porti sicuri esistenti allo scopo di facilitare la conformità, come lo sviluppo di un porto sicuro permanente;

36. sottolinea il ruolo incisivo che la Procura europea (EPPO) e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) hanno avuto nell'individuare e indagare la frode e l'evasione fiscali e sottolinea la necessità di un'efficace collaborazione tra tali organismi e con le autorità fiscali nazionali;

37. prende atto della convenzione multilaterale pubblicata dall'OCSE nell'ottobre 2023, che stabilisce le norme tecniche per l'attuazione dell'importo A del primo pilastro e dei negoziati in corso; invita la Commissione a valutare i potenziali effetti di un'imposta sui servizi digitali;

Ostacoli fiscali nel mercato unico

38. prende atto della relazione Letta e del riferimento a un ventottesimo regime volontario, teso ad attrarre e trattenere start-up innovative nell'UE; osserva che la frammentazione del panorama fiscale dell'UE genera complessità, incertezza ed elevati costi di conformità per le imprese dell'UE, in particolare le PMI, e invita la Commissione a esplorare e valutare i vantaggi e gli svantaggi dell'opzione di un ventottesimo regime; sottolinea la necessità di affrontare gli ostacoli fiscali agli investimenti transfrontalieri per diminuire l'eccessiva dipendenza dal debito e aumentare il capitale proprio nel finanziamento delle imprese; rammenta, a tale proposito, che nella relazione Draghi si sottolinea che i cittadini dell'UE dovrebbero poter investire in altri Stati membri senza essere soggetti a complesse procedure fiscali che comportano, di fatto, una doppia imposizione; pone l'accento sul fatto che il rispetto di tali principi è fondamentale per fare dell'UE un polo d'investimento competitivo e trainato dall'innovazione; sottolinea l'importanza di esplorare percorsi per semplificare e armonizzare le norme in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento in tutta l'UE, compresa una valutazione

attenta ed equilibrata delle soglie e dei criteri di rilevanza esistenti tenendo conto nel contempo delle specificità degli Stati membri, con l'obiettivo di ridurre i costi di conformità per le operazioni, senza compromettere le norme in materia di trasparenza e senza agevolare la pianificazione fiscale aggressiva e l'evasione fiscale;

39. deplora che la bussola per la competitività della Commissione non disponga di orientamenti concreti sull'eliminazione degli ostacoli fiscali agli investimenti transfrontalieri; invita la Commissione a condurre studi mirati che valutino gli effetti economici e concorrenziali di tale frammentazione, concentrandosi sull'individuazione dei settori più colpiti e proponendo misure concrete per semplificare i sistemi fiscali e rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri, in particolare per sostenere le PMI;

40. accoglie con favore la recente entrata in vigore della direttiva FASTER[1] sulle ritenute alla fonte quale primo passo importante verso la modernizzazione e la razionalizzazione delle procedure fiscali transfrontaliere all'interno dell'UE; prende atto delle raccomandazioni della relazione Draghi e ricorda le raccomandazioni del Parlamento nella sua risoluzione su un quadro in materia di ritenuta alla fonte[2], la cui istituzione è essenziale per ridurre la complessità, aumentare la certezza giuridica per gli investitori e arginare la pratica del "treaty shopping" (la scelta della convenzione contro le doppie imposizioni più vantaggiosa); sottolinea inoltre che la riforma della politica fiscale potrebbe altresì facilitare l'ulteriore integrazione dei mercati dei capitali dell'UE nel contesto dell'Unione del risparmio e degli investimenti;

41. invita la Commissione a sondare gli attuali ostacoli fiscali all'integrazione del mercato unico e a elaborare un piano d'azione per affrontarli;

42. chiede principi guida sui diritti dei contribuenti per individuare le persistenti barriere fiscali all'interno del mercato unico e raccomandare le migliori pratiche tratte da tutta l'UE al fine di migliorare le esperienze dei contribuenti, garantendo nel contempo che tali principi guida non limitino la capacità degli Stati membri di predisporre misure antiabuso per garantire la corretta applicazione delle rispettive norme fiscali; riconosce la riluttanza della Commissione a presentare la prevista comunicazione sui diritti dei

1 Direttiva (UE) 2025/50 del Consiglio, del 10 dicembre 2024, relativa a un'esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso (GU L, 2025/50, 10.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/50/oj).

2 Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2022 su un quadro europeo in materia di ritenuta alla fonte (GU C 347 del 9.9.2022, pag. 172).

cittadini in quanto contribuenti, annunciata nel suo piano d'azione per il 2021;

43. accoglie con favore la comunicazione della Commissione sull'Unione del risparmio e degli investimenti e, in particolare, la volontà di eliminare le differenze nelle procedure fiscali nazionali che creano oneri amministrativi e ostacoli agli investimenti transfrontalieri, nonché di sostenere l'azione degli Stati membri a tal fine;

44. osserva che le disparità di trattamento fiscale dei redditi da capitale possono creare complessità e incertezza giuridica per gli investitori transfrontalieri; pone l'accento sul fatto che la relazione approfondita di Draghi riconosce la necessità di "eliminare gli ostacoli fiscali agli investimenti transfrontalieri nell'UE" per ridurre la frammentazione del mercato dei capitali; sottolinea l'importanza di una struttura dell'imposizione fiscale più equilibrata per la resilienza economica e invita la Commissione e gli Stati membri a valutare i vantaggi di un ulteriore coordinamento e semplificazione in questo settore, al fine di promuovere gli investimenti transfrontalieri;

Combattere l'evasione e l'elusione fiscali e la pianificazione fiscale aggressiva

45. ricorda che, con l'attuazione delle norme del secondo pilastro, è importante monitorare le nuove forme di concorrenza fiscale dannosa che potrebbero svilupparsi;

46. si impegna a contrastare la pianificazione fiscale aggressiva da parte di imprese e privati, per un'economia europea equa, tenendo conto della situazione e degli interessi specifici delle PMI e delle famiglie a basso e medio reddito; riconosce le notevoli implicazioni, in termini di entrate, della pianificazione fiscale aggressiva, che mette a rischio le condizioni di parità per gli attori economici, minaccia la lealtà fiscale ed erode la base fiscale degli Stati membri; esorta la Commissione e gli Stati membri a migliorare la cooperazione tra gli Stati membri nella lotta alla pianificazione fiscale aggressiva, in particolare mediante un maggiore scambio di informazioni, audit coordinati e una migliore applicazione; ricorda le sue risoluzioni sull'attuazione dei requisiti dell'UE in materia di scambio di informazioni fiscali[1], sulla riforma dell'elenco dei paradisi fiscali[2] e sulla riforma della strategia dell'UE sulle pratiche fiscali dannose; sottolinea che l'aumento della complessità dei regimi fiscali può

1 Risoluzione del Parlamento europeo del 16 settembre 2021 sull'attuazione dei requisiti dell'UE in materia di scambio di informazioni fiscali: progressi realizzati, insegnamenti tratti e ostacoli da superare (GU C 117 dell'11.3.2022, pag. 120).

2 Risoluzione del Parlamento europeo del 21 gennaio 2021 sulla riforma dell'elenco dei paradisi fiscali (GU C 456 del 10.11.2021, pag. 177).

creare incentivi perversi alla pianificazione fiscale aggressiva e all'evasione, che possono risultare poco trasparenti; invita gli Stati membri e la Commissione ad applicare un approccio adeguato e basato sul rischio alla lotta contro la frode fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva;

47. pone l'accento sull'importanza dei meccanismi esistenti di cui alla direttiva sulla cooperazione amministrativa[1] (DAC), alla direttiva anti-elusione[2] (ATAD) e all'accordo multilaterale sull'autorità competente (MCAA), che hanno notevolmente migliorato la trasparenza e la cooperazione transfrontaliera tra le autorità fiscali, consentendo una risposta più efficace alla pianificazione fiscale aggressiva; sottolinea l'aumento degli oneri amministrativi e dei costi di conformità per le amministrazioni fiscali e i contribuenti a norma della DAC e dell'ATAD e accoglie con favore la loro revisione e semplificazione pur mantenendo le norme attuali;

48. sottolinea la necessità di affrontare le incoerenze tra l'ATAD e l'approccio del secondo pilastro dell'OCSE per garantire la coerenza e la certezza del diritto in tutta l'UE, anche considerando la razionalizzazione delle opzioni e delle eccezioni concesse agli Stati membri; prende atto del fatto che la Commissione ha annunciato che effettuerà una valutazione dell'ATAD alla luce del secondo pilastro e presenterà una relazione esaustiva sulle misure nel terzo trimestre del 2025, conformemente all'accordo sul secondo pilastro; invita la Commissione a fornire orientamenti agli Stati membri sull'interpretazione della norma generale antiabuso stabilita nell'ATAD e chiede una revisione per renderla più semplice da attuare e aumentarne l'efficacia;

49. prende atto del ruolo svolto dalla DAC nella riduzione dell'evasione e dell'elusione fiscali e della pianificazione fiscale aggressiva, come pure nell'aumento della trasparenza, sottolineando nel contempo la complessità e gli oneri amministrativi, in particolare nell'ambito della DAC 6[3]; sottolinea la necessità di rivedere la DAC 6 e invita la Commissione a effettuare una valutazione dei costi di conformità a

1 Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/16/oj).

2 Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU L 193 del 19.7.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/1164/oj).

3 Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (GU L 139 del 5.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/822/oj).

norma di tale direttiva, nonché a rafforzare gli orientamenti, migliorare l'analisi dei rischi e sfruttare la tecnologia per ottimizzare la raccolta dei dati, in modo da garantire l'efficacia nel promuovere la trasparenza fiscale ed evitare costi e oneri amministrativi sproporzionati; afferma che tale riesame dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di proteggere le PMI da obblighi di comunicazione superflui e fornire maggiore chiarezza per quanto riguarda i parametri di riferimento per i meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica; suggerisce di esaminare, nel contesto di una valutazione in vista di una possibile revisione della DAC 7[1], se lo scambio di informazioni possa essere ridotto tramite l'introduzione di comunicazioni in tempo reale nell'ambito del pacchetto sull'IVA nell'era digitale;

50. rileva, in particolare, la necessità di sfruttare il processo di revisione per affrontare l'attuale sovrapposizione delle norme e per razionalizzare e semplificare l'applicazione di norme e concetti comuni; sottolinea che la standardizzazione dei termini e dei concetti è fondamentale per semplificare la conformità, dal momento che varie interpretazioni nazionali possono dar luogo a frammentazione e complessità;

51. chiede una maggiore collaborazione tra la Procura europea ed Eurofisc al fine di intensificare la condivisione delle informazioni, il coordinamento degli sforzi di applicazione e le indagini transfrontaliere nella lotta contro le frodi in materia di IVA e altre forme di evasione ed elusione fiscali; sottolinea la necessità di una cooperazione semplificata tra tali organismi per garantire una risposta dell'UE più efficace e unificata alla frode fiscale transfrontaliera, facendo leva sui rispettivi mandati e competenze; esorta la Commissione e gli Stati membri ad agevolare tale cooperazione migliorando i meccanismi di scambio dei dati, garantendo risorse adeguate e promuovendo sforzi investigativi congiunti; sottolinea che per agevolare l'attività economica transfrontaliera è necessario un maggiore coordinamento fiscale tra gli Stati membri nella lotta all'evasione e all'elusione fiscali; osserva che l'UE deve garantire che tutti i prodotti importati siano adeguatamente soggetti a dazi doganali appropriati;

Imposizione fiscale transfrontaliera e mobilità dei lavoratori

52. invita la Commissione a presentare uno studio e, se del caso, un pacchetto di misure su come semplificare le norme fiscali e far fronte alla frammentazione fiscale a beneficio dei lavoratori transfrontalieri e dei lavoratori autonomi, al fine di stimolare la competitività

[1] Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (GU L 104 del 25.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2021/514/oj).

approfondendo il mercato interno nonché di proteggere le entrate fiscali creando condizioni di parità; osserva che le divergenze tra i sistemi fiscali nazionali creano forti ostacoli, oneri amministrativi, incertezza giuridica e una doppia imposizione, che ostacolano la mobilità dei lavoratori e l'imprenditoria transfrontaliera;

53. osserva che la mobilità transfrontaliera delle persone sta aumentando a un ritmo senza precedenti e che tale elevato livello di mobilità globale ha un impatto sostanziale sui sistemi fiscali; sottolinea che detta mobilità e il suo impatto sui sistemi fiscali devono essere attentamente considerati nell'elaborazione delle politiche, senza scoraggiare le opportunità di mobilità e di lavoro nell'UE; osserva, a tale proposito, che gli Stati membri utilizzano incentivi fiscali per promuovere la mobilità dei lavoratori e l'imprenditorialità transfrontaliera; sottolinea, tuttavia, che gli Stati membri devono anche prevedere restrizioni e garanzie chiare al fine di prevenire pratiche fiscali dannose che attraggano singoli contribuenti e la distorsione della concorrenza;

54. riconosce la crescente mobilità transfrontaliera dei lavoratori altamente qualificati e di altre persone spinte dalla libertà di circolazione e dai regimi fiscali preferenziali in alcuni Stati membri; sottolinea l'importanza di garantire che la politica fiscale nel mercato interno rimanga equa, trasparente e compatibile con la sostenibilità delle finanze pubbliche in tutta l'UE; ribadisce il suo invito al Consiglio a rivedere il mandato del gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)";

55. ricorda che il rischio di una presenza imponibile o di una stabile organizzazione, quando i lavoratori transfrontalieri svolgono attività quali viaggi di lavoro o telelavoro, comporta implicazioni fiscali; osserva che una norma di porto sicuro per il telelavoro coordinata tra gli Stati membri potrebbe fornire certezza fiscale ai datori di lavoro e ridurre gli oneri amministrativi, semplificando l'imposizione fiscale delle persone fisiche;

Imposizione fiscale e innovazione

56. sottolinea che l'innovazione è un motore fondamentale della crescita economica, della competitività globale e del benessere e che, secondo l'OCSE, gli incentivi fiscali sono uno strumento strategico di sostegno all'innovazione ampiamente utilizzato ed economicamente rilevante; ritiene che i governi debbano garantire che i sistemi di incentivi fiscali per la ricerca e lo sviluppo (R&S) forniscano un buon rapporto costi-benefici, attraverso una valutazione periodica e l'adozione di incentivi mirati che stimolino gli investimenti e la crescita e rafforzino la competitività dell'UE sulla scena mondiale, in linea con le proposte della relazione Draghi;

57. chiede alla Commissione di svolgere ulteriori studi sull'efficacia in termini di costi dei diversi tipi di incentivi fiscali per la R&S e l'innovazione, al fine di rafforzare la competitività dell'UE sulla scena mondiale, in linea con le proposte della relazione Draghi, garantendo che tali incentivi siano ben concepiti per conseguire gli obiettivi strategici stabiliti, senza erodere il gettito fiscale e senza aumentare il rischio di elusione fiscale; invita la Commissione a esplorare diverse soluzioni e meccanismi a sostegno della R&S per le start-up, compresi, tra l'altro, i crediti d'imposta trasferibili, nell'ambito di un approccio coordinato con gli Stati membri e sulla base di criteri comuni, al fine di migliorare l'accessibilità e l'efficacia di tali misure; chiede alla Commissione di valutare ulteriormente gli effetti transfrontalieri di tali incentivi in altri Stati membri, compresi i rischi di elusione fiscale; sottolinea la necessità di una maggiore disponibilità di incentivi fiscali, tra cui agevolazioni fiscali, crediti, ammortamenti accelerati e superdetrazioni; invita, a tale riguardo, la Commissione a formulare raccomandazioni e a integrare adeguatamente gli incentivi fiscali, specie in materia di R&S, se del caso, senza esacerbare le asimmetrie economiche nell'UE; sottolinea che sarebbe prudente allineare gli incentivi all'innovazione e alla R&S con gli incentivi agli investimenti su misura; chiede un rafforzamento della cooperazione e della fiducia tra gli Stati membri, al fine di promuovere condizioni di parità per il commercio elettronico, i servizi digitali e altri settori in rapida crescita;

58. sottolinea l'importanza di garantire che gli incentivi fiscali rimangano pienamente coerenti con l'attuale quadro dell'UE in materia di aiuti di Stato; pone in risalto il valore della disciplina degli aiuti di Stato dell'UE nel preservare una concorrenza leale nel mercato interno e nel garantire la certezza del diritto e condizioni di parità per tutti gli Stati membri;

°

° °

59. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione